



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

INAIL

TITOLO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Ponteggi: le figure coinvolte in cantiere


Relatore: Ing. Massimo Cerri
Consigliere dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Roma

Sede: ACER-ANCE – Data: 15/06/2017



SEMINARIO: La ricerca sui ponteggi metallici – Utilizzo come protezione collettiva in sommità


Riferimenti normativo



Obblighi Datori di Lavoro e Dirigenti (art. 18 D.Lgs 81/2008)

3-bis.

*Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, **22**, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.*



Obblighi Preposti (art. 19 D.Lgs 81/2008)

I. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:



a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico



Obblighi Progettisti (art. 22 D.Lgs 81/2008)

I. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.



L'organizzazione del cantiere, l'impresa affidataria, le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi

XIT.1

SOGGETTI INCARICATI DELLA SICUREZZA



Obblighi del Committente/Responsabile dei Lavori (art. 90 D.Lgs 81/2008)

- ▶ 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
 - ▶ a) **verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare**, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 u
- rischi particolari di cui all'allegato X
considera soddisfatto mediante pr
lavoratori autonomi del certificato
industria e artigianato e del docum
salvo quanto previsto dall'articolo
novembre 2008, n. 185, convertito
2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall'allegato XVII;

*Art. 89 - l) idoneità tecnico-professionale:
possesso di capacità organizzative, nonché
disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento
ai lavori da realizzare*



OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Art. 91 D. Lgs. 81/08

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte il coordinatore per la progettazione:

Redige il PSC

ALLEGATO XV

Predisporre il Fascicolo dell'opera

ALLEGATO XV



OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE



D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma 1

- A Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro

- B1 Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, e la coerenza con il PSC

- B2 Adeguare il PSC e il FO (evoluzione dei lavori e eventuali modifiche proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere) e verificare che le imprese esecutrici adeguino i POS

- C Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione





OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma 1

- D Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza

- E1 Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi, o la risoluzione del contratto

- E2 Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territoriale competente

- F Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti



Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (art. 111 D.Lgs 81/2008)

Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, **sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:**

- a) **priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.



1° caso: Committente-1 sola impresa



1° caso: Committente-1 sola impresa



Committente



Impresa



2° caso: Committente-1 sola impresa (con progetto)



Committente




Impresa



**Progettista
ponteggi**

3° caso (complesso): Committente/RL - più imprese (con progetto ponteggio)



CHI DEVE FARE LA SCELTA DEL TIPO DI PONTEGGIO



- In linea di principio spetta al CSP
- Il CSP e' il soggetto che deve definire, nelle scelte progettuali ed organizzative del cantiere, le piu' idonee misure atte a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure
- Non deve sfuggire pero' che l'impresa ha l'opportunità di proporre soluzioni alterantive/migliorative per la sicurezza che dovranno essere validate dal CSE



CHI DEVE FARE LA SCELTA DEL TIPO DI PONTEGGIO

- Obbligo alla definizione di misure di coordinamento per l'uso comune:
 - Compete il controllo rigorosamente personale (non e' delegabile ne a dipendenti ne a terzi) del soggetto cui compete la direzione dei lavoratori (datore di lavoro-direttore tecnico-preposto) che **utilizzano il ponteggio**




(sentenza della cassazione penale - sezione IV - n° 3590 del 14/03/2000).

- Se un'impresa terza prende in uso un ponteggio, è opportuno che venga redatto un verbale di corretta installazione e di consegna all'utilizzatore, quest'ultimo lo ha:
 - Visionato
 - Ne ha verificato la conformità normativa
 - Si impegna a far utilizzare il ponteggio alle sole persone autorizzate ed istruite all'uso in sicurezza
 - Ne ha recepito le prescrizioni d'uso inserite nel Pi.M.U.S.



I PONTEGGI ED IL Pi.M.U.S.

CONTENUTI MINIMI: ALLEGATO XXII DEL D. LGS. 81/08



**Identificazione cantiere
e datore di lavoro**

**Squadra di
lavoro**

**Identificazione del
ponteggio**



**Disegno esecutivo
(progetto)**



Pi.M.U.S.

**Regole generali mont. /
Smont. / Trasn.**

**Verifiche iniziali e
periodiche
ponteggio**



**LAYOUT
VERIFICHE
DPI
ATTREZZATURE
ANCORAGGI
ETC.**

Regole per l'uso

**Passo dopo passo
Fasi di
Mont. / Smont. / Trasn.**



ITER gestionale

Chi predispone



CSP


Chi applica



**Impresa
E progettista**




Pi.M.U.S



POS

Chi verifica



CSE

Modulo	Affidamento e gestione macchine, attrezzature e servizi
--------	---

Oggetto: affidamento e gestione macchine/attrezzature utilizzate nel cantiere

di: _____

Con la presente l'impresa affidataria _____ nella persona del responsabile di cantiere: sig: _____ consegna all'impresa subaffidataria _____ il seguente tipo di ponteggio fisso

Tipo di ponteggio fisso	Elementi identificativi (modello e n° identificazione)
<input type="checkbox"/>	

All'atto della consegna il sig. _____ in qualità di responsabile delle attività di cantiere della ditta subaffidataria dichiara di

Aver preso visione che il/i ponteggio/i preso/i in consegna è/sono rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;

essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo del/i ponteggio/i consegnati;

si impegna a far utilizzare il ponteggio/i preso/i in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente sulle modalità di utilizzo;

informare i propri operatori sui rischi e sulle misure preventive nell'uso del ponteggio e sul divieto di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza dello stesso ;

mantenere in buone condizioni/i ponteggio/i preso/i in consegna.

Data.....

Letto e sottoscritto

Per la ditta affidataria

Per la ditta subaffidataria



Sentenza per crollo ponteggi

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 novembre 2015, n. 46991 - Crollo dell'impalcatura metallica collocata lungo le facciate di un grande edificio per implosione dovuta al sovraccarico. Plurime responsabilità

L'imputazione si riferisce ai fatti occorsi in data 27 dicembre 2003, allorquando, **nel corso dei lavori di rifacimento delle facciate esterne e di rifacimento dei terrazzi di copertura del complesso immobiliare** sito in Palermo, via (Omissis) - **si verificava il crollo dell'impalcatura metallica collocata lungo le facciate prospicienti le vie (Omissis) dell'edificio (di 14 piani)** di proprietà (omissis), **con conseguente caduta nel vuoto degli operai** P.F. e A.D. (il primo rimasto ucciso sotto le macerie e l'altro, che riusciva a salvarsi aggrappandosi ad un balcone dell'edificio, rimasto ferito con lesioni giudicate guaribili in giorni venti) **impegnati nelle operazioni di smontaggio del mastodontico ponteggio.**



Cassazione Penale, Sez. 4, 26 novembre 2015, n. 46991 - Crollo dell'impalcatura metallica collocata lungo le facciate di un grande edificio per implosione dovuta al sovraccarico. Plurime responsabilità

- **all'imputato C.T.R.**, nella qualità di **datore di lavoro** (in quanto amministratore unico della Omissis, **aggiudicataria dell'appalto** dei "lavori di rifacimento delle facciate esterne e di rifacimento dei terrazzi di copertura del complesso immobiliare"), veniva contestato di aver **omesso di verificare che la ditta individuale M.A.** (alla quale di fatto – omissis- aveva sub appaltato la esecuzione dei lavori) **eseguisse gli stessi con la dovuta osservanza** di leggi, regolamenti, direttive e norme di ordinaria prudenza, diligenza e perizia, specie in ordine alle cautele antinfortunistiche e in materia di tutela della pubblica incolumità; ed **in particolare di aver omesso di assicurare che il ponteggio fosse posto in opera in modo da garantire una capacità portante sufficiente** e di aver **omesso di verificare che detto ponteggio fosse stabile;**

- **all'imputato M.A.**, quale **titolare della ditta subappaltatrice** dei lavori, (che aveva ulteriormente **sub-appaltato alla ditta individuale A.F.** i lavori di montaggio e di smontaggio del ponteggio, pur presiedendo di fatto alla conduzione dei lavori stessi), veniva contestato di **aver omesso di assicurare che entrambe le suddette fasi fossero eseguite con l'impiego di maestranze qualificate** e che **fossero adottate le cautele antinfortunistiche e in materia di sicurezza prescritte** da leggi, regolamenti, direttive e norme di ordinaria prudenza, diligenza e perizia (tra le quali quelle di seguito addebitate all'imputato A.F.);



Cassazione Penale, Sez. 4, 26 novembre 2015, n. 46991 - Crollo dell'impalcatura metallica collocata lungo le facciate di un grande edificio per implosione dovuta al sovraccarico. Plurime responsabilità

- **all'imputato A.F.** - quale **titolare della ditta individuale noleggiatrice del ponteggio, ma anche subappaltatrice della ditta M.A.** dei lavori relativi al montaggio e smontaggio del ponteggio stesso, nonché **investita dell'incarico di trovare manodopera per l'esecuzione di tali operazioni** (manodopera che procacciava tramite A.D. e tramite P.F., operaio sprovvisto della necessaria qualifica di pontista e delle cognizioni tecniche e della esperienza necessaria per l'esecuzione del lavoro) - veniva contestato di **aver omesso di assicurare l'osservanza delle cautele antinfortunistiche nel montaggio e nello smontaggio del ponteggio**; e, in particolare, veniva contestato, **quanto al montaggio del ponteggio, di aver realizzato un ponteggio difforme**, sotto diversi profili, analiticamente indicati in imputazione, **rispetto al progetto redatto dall'Ing. C.C.** ed al manuale d'uso e manutenzione fornito dal produttore "Ponteggi Dalmine spa"; e, **quanto allo smontaggio, di aver incaricato dell'esecuzione il suddetto A.D., persona sfornita della qualifica, nonché delle cognizioni tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire tale operazione, il quale si avvaleva fra l'altro di manodopera non qualificata**

- **all'imputato F.P.** - quale **Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori** - veniva contestato di **aver omesso ogni controllo nelle fasi di montaggio e di smontaggio del ponteggio e di non aver impedito che fossero effettuate.**



Cassazione Penale, Sez. 4, 26 novembre 2015, n. 46991 - Crollo dell'impalcatura metallica collocata lungo le facciate di un grande edificio per implosione dovuta al sovraccarico. Plurime responsabilità

A tutti i suddetti imputati veniva contestata **l'aggravante** di aver commesso il fatto con **violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**.

Con la medesima sentenza i predetti imputati venivano **condannati, in solido tra loro ed anche in solido con il responsabile civile Fondazione Omissis (Committente)**, al pagamento delle provvisionali, immediatamente esecutive e di diversificato importo, **in favore delle parti civili** (A.G., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulle figlie minori; P.R., C.M., A.D., A.F.; **Inail**); sempre i medesimi imputati, in solido tra loro e con il citato responsabile civile, venivano condannati anche al risarcimento dei danni sofferti dalla parte civile B.M., rimettendo, in questo caso, le parti davanti al competente giudice civile per la liquidazione.



Sentenza responsabilità del Direttore dei Lavori

[Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 35970 del 19 agosto 2014 \(u. p. del 18 luglio 2014\) - Pres. Zecca – Est. Dell’Utri – P.M. Scardaccione - Ric. C. F. - Il direttore dei lavori è responsabile di un infortunio sul lavoro, quando gli viene affidato il compito di sovrintendere ai lavori con possibilità di impartire ordini alle maestranze o quando si ingerisce concretamente nell’organizzazione dei lavori.](#)

Ciò detto la Sez. IV ha fatto rilevare come la Corte territoriale si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento della Corte di legittimità, ai sensi del quale va riconosciuto che

“il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro, quando allo stesso sia affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze; e ciò, sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando, per fatti concludenti, risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro”.

*“In tema di prevenzione degli infortuni infatti”, ha così concluso la Corte di Cassazione, “**il direttore dei lavori nominato dal committente, mentre svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, risponde invece dell'infortunio subito dal lavoratore là dove sia concretamente accertata, come nel caso di specie, una sua effettiva ingerenza nell'organizzazione del cantiere”.***





Grazie

PER LA VOSTRA CORTESE E
PAZIENTE ATTENZIONE!

Ing. Massimo Cerri

mioingegnere@settim.it
info@cmformazione.com

